

STATUTO

"FONDAZIONE TENDENZE SALUTE E SANITA' ETS"

ART. 1 - GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Tendenze Salute e Sanità ETS**" in sigla "**Fondazione Tessa ETS**".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (d.lgs. 117/2017) e dal Codice Civile.

ART. 2 - SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Verona, all'indirizzo determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

ART. 3 - SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione ha uno scopo unicamente culturale e benefico con esclusione di qualsiasi fine di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale favorendo una efficace collaborazione tra professionisti della salute e di altre discipline connesse diffondendo la conoscenza delle responsabilità sociali delle professioni sanitarie, con particolare riguardo ai problemi economici connessi con le attività sanitarie, e contribuendo allo sviluppo della ricerca nel settore di interesse.

Tale scopo potrà essere raggiunto sia a mezzo di studi, ricerche, seminari, simposi, conferenze, dibattiti, ecc., ed altresì, mediante pubblicazioni, premi, concorsi, borse di studio ed altri legittimi incentivi di ogni natura, ai sensi dell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

ART. 4 - ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Assemblea di Partecipazione.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2 Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla somma di denaro conferita dalla fondatrice "Smithkline Beecham S.p.A.", con sede in Baranzate di Bollate e comunque di importo non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo settore.

5.3 Il Patrimonio potrà essere aumentato mediante ulteriori contributi ed entrate consistenti in:

- contributi ed erogazioni effettuate dai Partecipanti, da soggetti pubblici e/o privati o comunque da terzi;
- elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, eredità o legati accettati dal Consiglio di Amministrazione con le autorizzazioni previste dalla legge;
- entrate derivanti dal patrimonio;
- entrate derivanti dalle attività svolte.

ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva, entro il 31 ottobre, il bilancio

di previsione del successivo esercizio e, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, approva altresì il bilancio sociale.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali, per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART. 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatrice;
- Partecipanti.

7.2 I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno cinque giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 8 - FONDATRICE

8.1 È "Fondatrice" della Fondazione la società "Smithkline Beecham S.p.A." con sede in Baranzate di Bollate.

8.2 La Fondatrice si impegna a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

ART. 9 - PARTECIPANTI

9.1 Possono divenire "Partecipanti", le persone fisiche, gli enti e/o persone giuridiche che si impegnino a contribuire, su base pluriennale, all'incremento del patrimonio della Fondazione, mediante apporto di denaro, di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

9.2 La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

9.3 L'ammissione del Partecipante è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Partecipanti.

9.4 Il Consiglio di Amministrazione deve entro trenta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

9.5 Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci il Consiglio di Amministrazione, che delibererà sulla domanda non accolta in occasione della sua successiva convocazione, salvo che non sia appositamente convocata.

ART. 10 - DECADENZA E RECESSO

10.1 Decadono dalla qualifica, e cessano di partecipare alla Fondazione, la Fondatrice e i Partecipanti che entro la scadenza dell'esercizio finanziario (31 dicembre) non eseguano la prestazione alla quale si erano impegnati.

10.2 La decadenza ha luogo anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

10.3 I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

10.4 La Fondatrice può recedere con preavviso di almeno sei mesi.

10.5 La Fondatrice decade, oltre che nei casi previsti negli artt.10.1 e 10.2, qualora non partecipi ad almeno tre sedute consecutive dell'Assemblea di Partecipazione.

ART. 11 - ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea di Partecipazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo.

ART. 12 - ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

12.1 L'Assemblea di Partecipazione è costituita da tutti i Partecipanti e dalla Fondatrice, e si riunisce almeno una volta all'anno.

12.2 La maggioranza dei Partecipanti ammessi all'Assemblea di Partecipazione deve essere costituita da persone fisiche e/o enti privati e/o persone giuridiche private.

12.3 L'Assemblea di Partecipazione:

nomina e revoca i membri del Consiglio di Amministrazione di sua spettanza, che in ogni caso devono rappresentare la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

determina il compenso di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione;

formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

12.4 L'Assemblea di Partecipazione è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora e, eventualmente, le modalità di collegamento da remoto in caso di Assemblea da tenersi ai sensi del successivo articolo 13.3. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

12.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

12.7 Delle riunioni dell'Assemblea di Partecipazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

ART. 13 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA DI PARTECIPAZIONE

13.1 L'Assemblea di Partecipazione si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Partecipanti.

13.2 In seconda convocazione l'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

13.3 L'Assemblea di partecipazione può tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare, ricevere e trasmettere la documentazione.

13.4 Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

13.5 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

13.6 Ogni partecipante ha facoltà di delega. La delega può essere conferita in forma scritta solamente ad un altro soggetto partecipante, con esclusione dei membri del Consiglio di Amministrazione e con il limite massimo di 3 (tre) deleghe.

ART. 14 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea di Partecipazione e designati come segue:

6 (sei) dall'Assemblea di Partecipazione ove costituita o, in mancanza, dalla Fondatrice, fermo restando che in assenza anche di quest'ultima decide l'unico partecipante;

1 (uno) dal Ministero dell'Economia e Finanza;

1 (uno) dal Ministero competente per le attività universitarie;

1 (uno) dal Ministero della Salute;

1 (uno) dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

1 (uno) dall'Istituto Superiore di Sanità;

detti enti sceglieranno le persone la cui nomina è di loro spettanza tra gli esperti delle discipline connesse con lo scopo istituzionale della Fondazione.

14.2 Non può essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui che è soggetto a procedura di liquidazione giudiziale, o è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ovvero colui che si trova in una situazione di conflitto di interessi rispetto agli scopi istituzionali della Fondazione.

14.3 Ciascun consigliere potrà essere dichiarato decaduto, con espressa delibera del Consiglio, in caso di assenza ingiustificata a due adunanze consecutive, o in ogni caso di omissione della necessaria cooperazione all'attività del Consiglio medesimo.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica tre anni, si considera interamente decaduto qualora oltre la metà dei suoi membri si sia dimessa, sia incapacitata, o sia decaduta per qualsiasi motivo dalla carica.

14.5 Alla scadenza del mandato del Consiglio, come pure qualora uno o più membri dello stesso vengano a mancare per le cause sopra indicate, la nomina o la sostituzione avverranno per designazione del soggetto da cui il consigliere o i consiglieri decaduti furono originariamente designati.

14.6 La designazione dei membri del Consiglio, qualora non sia fatta tempestivamente dagli organi competenti o dalla società, verrà richiesta dal Presidente o dal Vice Presidente della Fondazione, anche se uscenti o dimissionari.

14.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

14.8 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

14.9 Per il primo periodo e sino ad avvenuta iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il Consiglio di Amministrazione si compone di 9 membri, di cui 4 nominati dalla Fondatrice e 5 per nomina ministeriale. L'Assemblea dei Partecipanti, entro e non oltre 180 giorni dalla suddetta iscrizione, provvederà alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione così come previsto e disciplinato dagli altri punti del presente articolo.

ART. 15 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

15.1 Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) provvedere alla gestione patrimoniale della Fondazione;
- b) disporre le direttive per le attività della Fondazione e per il conseguimento dei suoi fini statutari;
- c) predisporre il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi, da approvarsi dal Consiglio medesimo;
- d) redigere ogni anno, entro il 31 ottobre, il bilancio di previsione del successivo esercizio ed alla fine di ogni esercizio il relativo bilancio consuntivo, da approvarsi dal Consiglio medesimo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso;
- e) deliberare eventuali modifiche allo statuto;
- f) deliberare eventuali cambiamenti di sede;
- g) eleggere al suo interno il Presidente e il Vice Presidente, con votazione a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio;
- h) nominare il Segretario Generale della Fondazione che potrà essere scelto anche fra soggetti non membri del Consiglio di Amministrazione.

15.2 Ferme restando le competenze esclusive di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe agli amministratori e/o procure speciali al Segretario Generale o a soggetti terzi in relazione a particolari categorie di poteri o a specifiche operazioni.

ART. 16 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

16.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i propri componenti.

16.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

16.3 Egli convoca il Consiglio di Amministrazione ogni volta che lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due amministratori.

16.4 Il Presidente, oltre a sorvegliare il buon andamento amministrativo della Fondazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

16.5 In caso di mancanza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Vice-Presidente o in difetto il Consigliere più anziano di età del Consiglio.

16.6 Nel rispetto delle decisioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione e, fermi restando i poteri del Consiglio di amministrazione di avocazione e/o di delega di più ampi poteri, al Presidente - oltre alla rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio - sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria amministrazione dell'ente, ivi compresi:

- a) l'accettazione dei contributi e delle donazioni in denaro a sostegno delle attività istituzionali dell'ente di qualsiasi importo, con le autorizzazioni eventualmente previste dalla legge;

b) poteri di spesa e/o di sottoscrizione e/o stipulazione di qualsiasi atto, mandato o contratto, ivi inclusi quelli di acquisto o vendita di beni e servizi, inerente o connesso direttamente o indirettamente all'attività dell'ente e per operazioni bancarie di qualsiasi natura, con firma singola sino all'importo di Euro 50.000,00 per operazione e con la firma congiunta del Vice Presidente o del Segretario Generale fino all'importo di Euro 100.000,00 per operazione.

16.7 Esulano dai poteri conferiti al Presidente, al Vice Presidente ed al Segretario Generale i seguenti poteri che si intendono di pertinenza del Consiglio di Amministrazione:

- (i) l'acquisto, la vendita e la permuta di beni immobili e diritti reali relativi;
- (ii) la stipula di locazioni ultranovennali;
- (iii) la donazione di beni immobili;
- (iv) l'assunzione, il licenziamento, la promozione di personale avente qualifica di dirigente e quadri.

ART. 17 - VICE PRESIDENTE E SEGRETARIO GENERALE

17.1 Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi componenti un Vice Presidente ed un Segretario Generale.

17.2 Nel rispetto delle decisioni e delle direttive del Consiglio di Amministrazione e, fermi restando i poteri del Consiglio di amministrazione di avocazione e/o di delega di più ampi poteri, al Vice Presidente e al Segretario Generale, sono attribuiti i seguenti poteri:

- a) in via tra loro disgiunta, poteri di firma della corrispondenza e di rappresentanza della Fondazione di fronte a soggetti terzi pubblici e privati, nell'ambito delle attività di ordinaria amministrazione dell'ente;
- b) in via tra loro disgiunta, l'accettazione dei contributi e delle donazioni in denaro a sostegno delle attività istituzionali dell'ente di qualsiasi importo, con le autorizzazioni eventualmente previste dalla legge;
- c) poteri di spesa e/o di sottoscrizione e/o stipulazione di qualsiasi atto, mandato o contratto, ivi inclusi quelli di acquisto o vendita di beni e servizi, inerente o connesso direttamente o indirettamente all'attività dell'ente e per operazioni bancarie di qualsiasi natura, con firma singola e disgiunta fino all'importo di Euro 12.500,00 per operazione, con firma tra loro congiunta fino all'importo di Euro 50.000,00 per operazione e con firma congiunta di uno dei medesimi e del Presidente fino all'importo di Euro 100.000,00 per operazione. Nel caso in cui le cariche di Vice Presidente e di Segretario Generale siano attribuite alla medesima persona, fermi restando i poteri di cui alle superiori lettere a) e b), i poteri di cui alla presente lettera c) sono attribuiti a tale soggetto con firma singola e disgiunta fino all'importo di Euro 50.000,00 per operazione e con firma congiunta del Presidente fino all'importo di Euro 100.000,00 per operazione.

ART. 18 - NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

18.1 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide a condizione che vi sia stata regolare convocazione per iscritto con almeno quindici giorni di anticipo e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, e sia presente la maggioranza dei membri del Consiglio in carica.

18.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

18.3 In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

18.4 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed

intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare, ricevere e trasmettere la documentazione. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 19 - VERBALI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19.1 I verbali delle deliberazioni di Consiglio sono trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario delle rispettive sedute.

ART. 20 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

20.1 L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

20.2 Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo settore.

20.3 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina un Sindaco che sia anche un revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

ART. 21 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

21.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 22 - SERVIZIO DI TESORERIA

22.1 Il servizio di tesoreria è affidato ad un Istituto bancario scelto dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 23 - CLAUSOLA DI RINVIO

23.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.